

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI VASTO
ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO - art. 26 L.F. -

Il Tribunale

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Stefania Izzi Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice relatore
- dott.ssa Silvia Lubrano Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/04/2022, nel procedimento iscritto al n. Omissis/2022 R.G.A.C.;

letto il reclamo ex art. 26 L.F. proposto da **SERVICER s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del **FALLIMENTO s.r.l.**, in persona del curatore pro tempore, ed avverso l'ordinanza del Giudice Delegato del 30/09/2021, comunicata in data 20/12/2021, nell'ambito della procedura fallimentare n. Omissis/2015, con la quale è stata disposta la vendita all'incanto di alcuni beni della società fallita, tra cui anche il lotto n. 16, comprendente l'opificio industriale sito in Omissis, di cui la reclamante rivendica la proprietà;

esaminati gli atti e la documentazione prodotta;

letto l'art. 26 L.F.;

OSSERVA

1. La reclamante si duole del fatto che il Giudice Delegato, nella procedura fallimentare n. Omissis/2015, non avrebbe dovuto autorizzare la vendita del lotto n. 16, sul presupposto che i beni immobili facenti parte del predetto lotto sarebbero di proprietà della **CESSIONARIA s.r.l.** (cessionaria della **OMISSIS s.p.a.**) e non della società fallita.

Tale conclusione è fondata sull'assunto per cui, sebbene il Tribunale di Vasto, con decreto n. Omissis/2018 del 03/05/2018, reso nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, abbia dichiarato la nullità del contratto di sale and leaseback Omissis - intercorso tra la **OMISSIS s.p.a.** e la **CONDUTTRICE s.r.l.** ed avente ad oggetto l'opificio industriale con annessa area circostante, ubicato nel Comune di Omissis snc, riportato in Catasto al foglio Omissis, particella Omissis – l'accertamento contenuto in tale provvedimento, non passato in giudicato a seguito della proposizione di ricorso in cassazione da parte della società opponente soccombente, non avrebbe immediata efficacia esecutiva, con la conseguenza che, fintantoché non intervenga il giudicato sul predetto decreto, i beni immobili in questione devono considerarsi ancora di proprietà della società di leasing (ovvero delle sue cessionarie) e non possono essere, pertanto, oggetto del procedimento di liquidazione dei beni della società fallita.

Sulla scorta delle riferite considerazioni, la reclamante ha concluso chiedendo a questo Tribunale di “sospendere, inaudita altera parte, l'esecuzione dell'ordinanza di vendita e dell'avviso di vendita relativi alla procedura fallimentare n. Omissis/2015 presso il Tribunale di Vasto, Fall. Omissis S.r.l., G.D. dott.ssa Capuozzo, la cui vendita è prevista per il 30 gennaio 2022, limitatamente al lotto n. 16, almeno fino a quando non sarà deciso il presente reclamo; accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare il provvedimento di vendita del lotto n. 16 disposta nella procedura fallimentare n. Omissis/2015 presso il Tribunale di Vasto, Fall. S.r.l., G.D. dott.ssa Capuozzo”.

2. Il Fallimento della Omissis s.r.l., in persona del curatore pro tempore, si è opposto all'accoglimento del reclamo, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società reclamante ed evidenziando, nel merito, che la statuizione del Tribunale di Vasto che ha dichiarato la nullità del contratto di sale and leaseback intercorso tra le parti, non avendo natura costitutiva ma meramente dichiarativa, sarebbe immediatamente esecutiva anche prima del suo passaggio in giudicato, senza

necessità di dover attendere il pronunciamento della Corte di Cassazione prima di procedere alla vendita dei beni, da considerarsi appartenenti al patrimonio della società fallita.

3. L'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione attiva della **CESSIONARIA s.r.l.** e della **(OMISSIS) SPV s.r.l.** e, quindi, della loro mandataria **SERVICER s.p.a.**, per carenza di prove in ordine alla cessione del credito da parte della **OMISSIS s.p.a.**, non appare fondata.

Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, del T.U.B., secondo cui *“la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”*.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. Non occorre, quindi, la notifica e l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. Il cessionario potrà avviare procedimenti giudiziari ed esecutivi richiamando l'atto di cessione dei crediti ed allegando l'estratto della Gazzetta Ufficiale che riporta la pubblicazione dell'avviso della cessione.

Secondo un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità, “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi - e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (cfr., Cass., n. 10200 del 16/04/2021).

Orbene, nel caso di specie, a fronte della contestazione della titolarità del credito in capo alle società cessionarie (e, conseguentemente, alla mandataria **SERVICER spa**), **deve evidenziarsi che quest'ultima ha prodotto (cfr. doc. n. 19) copia del contratto di cessione di crediti pecuniari intercorso tra la OMISSIS s.p.a. e la (OMISSIS) SPV s.r.l. in data 01.12.2020, con relativo allegato concernente il contratto n.(omissis), riguardante lo specifico credito per cui è causa, che parte reclamata non ha minimamente contestato.**

Da quanto detto appare sufficientemente documentata la cessione dello specifico credito per cui è causa in favore della società **CESSIONARIA s.r.l.** e, di conseguenza, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire da parte della mandataria di quest'ultima, **SERVICER spa**.

4. Nel merito, il reclamo è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

Ai fini della soluzione della questione giuridica relativa alla efficacia esecutiva della statuizione che ha decretato la nullità del contratto di sale and leaseback intercorso tra le parti, è appena il caso di rammentare che, a prescindere dalla natura costitutiva o dichiarativa della richiamata pronuncia del Tribunale di Vasto, in base a quanto recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass., 13/05/2021, n. 12872), "l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", in realtà plus dixit quam voluit. Tale regola, infatti, non s'applica indistintamente a tutte le "sentenze di primo grado", ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex multis, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018, Rv. 651634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1211 del 18/01/2018, Rv. 647352 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013, Rv. 629082 - 01)".

Ne consegue che il decreto n. Omissis/2018 del 03/05/2018, pronunciato dal Tribunale di Vasto nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di sale and leaseback Omissis intercorso tra la **OMISSIS s.p.a.** e la **CONDUTTRICE s.r.l.** ed avente ad oggetto gli immobili oggetto di causa, non è immediatamente esecutivo, non essendo ancora passato in giudicato a causa della pendenza del ricorso in cassazione.

Per tale motivo, essendo la retrocessione degli immobili al fallimento subordinata al passaggio in giudicato del provvedimento che ha dichiarato la nullità del contratto di sale and leaseback, le operazioni di vendita di detti cespiti – come ha correttamente sostenuto parte reclamante – non potevano essere validamente disposte e, conseguentemente, non possono essere proseguite.

Da quanto fin qui esposto, deve concludersi che sussistono i presupposti per disporre la revoca del provvedimento con cui il G.D. ha autorizzato la vendita dei beni della società fallita, sia pure limitatamente a quelli facenti parte del lotto n.16, fino al momento dell'eventuale passaggio in giudicato del decreto n. Omissis/2018 del 03/05/2018, pronunciato dal Tribunale di Vasto nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di sale and leaseback intercorso tra le parti.

5. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza; questo implica che all'accoglimento del reclamo segue la condanna di parte reclamata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, determinato avendo riguardo al valore del credito per cui si procede. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori minimi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.

Per Questi Motivi

- a) accoglie il reclamo di cui in epigrafe;
- b) revoca, per l'effetto, l'ordinanza del Giudice Delegato del 30/09/2021, emessa nell'ambito della procedura fallimentare n. xx/2015, nella parte in cui è stata disposta la vendita all'incanto dei beni facenti parte del lotto n. xx;

c) condanna il **Fallimento s.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di **SERVICER s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.392,25 (di cui € 176,00 per spese documentate, € 6.275,00 per compensi professionali ed € 941,25 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

d) manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 07/11/2022

Il Giudice relatore
Dott. Fabrizio Pasquale

Il Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS